



370/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79929**/pensioni militari del registro di Segreteria,

TRA

Il Sig. **XX** (C.F. OMISSIS), nato
a OMISSIS (OMISSIS), il OMISSIS, residente
in OMISSIS, OMISSIS,
rappresentato e difeso, come da procura allegata al ricorso, dall'Avv. Santino Spina (C.F. SPNSTN87L07 G273I), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Palermo, in via Pietro Scaglione, n. 20/A, che chiede di ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. santinospina@pecavvpa.it o al n. fax 091/204869,

ricorrente -

CONTRO

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
(C.F. 80078750587) con sede legale in Roma, in Via
Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e
legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e
difeso nel presente giudizio dall'Avv. Filippo
Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c.
avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), giusta
procura generale alle liti rilasciata il 23 gennaio
2023 per atto Notaio Roberto Fantini (Rep.n.37590
racc.n.7131), allegata alla memoria di costituzione,
ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare
Beccaria n.29, e che dichiara, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28 del d.lgs. 26 agosto 2016, n.
174, di voler ricevere tutte le comunicazioni
inerenti al presente procedimento all'indirizzo
p.e.c.avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it.;

resistente -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 17 luglio 2024, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS,
mentre nessuno è comparso per il ricorrente;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 10 marzo 2023 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto ad ottenere il ricalcolo e la riliquidazione della quota A/retributiva del proprio trattamento di quiescenza - nel sistema c.d. misto - con l'aliquota del 44% di cui all'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092 del 1973, con la conseguente condanna dell'INPS al pagamento degli arretrati, oltre accessori, e in subordine con la percentuale del 2.445% nonché al pagamento delle spese legali a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

2. Con la memoria di costituzione, depositata in data 21 settembre 2023, l'INPS, ha comunicato di aver provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo quanto domandato in via subordinata dal ricorrente in conformità a quanto disposto dalla Sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, indicando nella documentazione allegata il pagamento a valere sulla rata di agosto 2023, ed ha chiesto, tra l'altro, di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. In data 15 luglio 2024, parte ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, aderendo alla richiesta di cessazione

della materia del contendere dell'INPS, richiedendo la condanna di controparte alle spese.

DIRITTO

1. Preso atto della concorde richiesta avanzata in tal senso dalle parti, sulla base del riconosciuto integrale il completo pagamento delle somme dovute dall'INPS, in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui a causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto sulla base della giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti 1/2021 e 12/2021, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa.

Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

2. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, deve disporsi, ai sensi

dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

3. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 luglio 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

**Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA**



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.07.2024 12:00:07
GMT+01:00